Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2024, n. 18-596
Legge n. 353/2000. Legge regionale n. 15/2018. Disposizioni sulla convenzione, per gli anni 2025-2026, con il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte per l'impiego del personale aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile. Spesa regionale annua euro 1.150.000,...

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **35** Adunanza 20 DICEMBRE 2024

Il giorno 20 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori
Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 18-596/2024/XII

OGGETTO:
Legge n. 353/2000. Legge regionale n. 15/2018. Disposizioni sulla convenzione, per gli anni 2025-2026, con il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte per l'impiego del personale aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile. Spesa regionale annua euro 1.150.000,00

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

la legge regionale n. 44/2000, all'articolo 70, lettera i), attribuisce alla Regione anche la promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato e, in accordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con le province, relativa formazione e sviluppo;

l'articolo 19 della legge regionale n. 7/2003 sancisce che la Regione assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, alle attività di protezione civile, nonché riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento;

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Novembre 2012, che detta gli indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile, assegna alle Regioni il compito dell'attivazione e dell'impiego del Volontariato per gli eventi di cui all'articolo 7, lettera b), del Codice della protezione civile, approvato con decreto legislativo n. 1/2018;

ai sensi della suddetta lettera b) tra gli eventi emergenziali di protezione civile rientrano le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

il suddetto Codice della protezione civile prevede, tra l'altro, che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le regioni italiane;

la legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", all'articolo 7, comma 3, lettera b), sancisce, in particolare, che le Regioni assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra, anche di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco.

Richiamato che:

l'articolo 40 del suddetto Codice della protezione civile prevede la concessione di contributi, benefici e rimborsi alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di protezione civile;

il decreto legge n. 120/2021, convertito nella legge n. 155/2021, reca disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

il regolamento regionale n. 5/R del 23 luglio 2012 disciplina le attività e l'organizzazione del volontariato di protezione civile, nel rispetto delle competenze delle province e dei comuni, come definito dalla legge regionale n. 7/2003 "Disposizioni in materia di protezione civile" e nel rispetto della normativa nazionale vigente;

la legge regionale n. 15/2018 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)", all'articolo 3, sancisce che:

1. Il Corpo volontari AIB Piemonte, individuato dalla Regione quale unica componente regionale di volontariato, rispondente ai requisiti di cui al comma 2, concorre, a seguito di convenzione con la Regione, nell'opera di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, mediante l'impiego dei propri associati e dei mezzi disponibili, nel rispetto:
a) delle norme del piano di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b);
b) delle procedure operative impartite dalla Regione.
2. Le volontarie e i volontari AIB, che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi, sono dotati di adeguata preparazione professionale certificata, di certificata idoneità fisica, di idonei dispositivi di protezione individuale e sono assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione secondo la normativa vigente.
3. Il Corpo volontari AIB Piemonte concorre, all'interno della SOUP, al coordinamento del sistema operativo AIB e fornisce idonee figure specializzate per il coordinamento operativo del volontariato AIB nelle operazioni di prevenzione e lotta attiva.

Richiamate:

la DGR n. 35-6665 del 23.03.2018: “Riconoscimento della figura di Coordinatore del Volontariato Antincendi boschivi AIB del Piemonte, Co.AIB, e relativi compiti”;

la DGR n. 11-4162 del 26 novembre 2021 di approvazione delle procedure operative antincendi boschivi;

la DGR n. 10-2996 del 19 marzo 2021, di approvazione del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2021-2025”, aggiornato, per l’anno 2022, dalla DGR n. 12-5791 del 13 ottobre 2022.

Dato atto del “Documento di supporto all’analisi dei rischi derivanti dall’attività antincendi boschivi in Piemonte”, approvato con DD n. 2866/A1821A/2022 del 19 settembre 2022.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, risulta indispensabile il ruolo che il Corpo Volontari AIB Piemonte sta svolgendo all’interno del Sistema regionale antincendi boschivi, come confermato dalle convenzioni che, da più di vent’anni sono state sottoscritte (da ultima approvata e sottoscritta, per gli anni 2022-2024, sulla base delle indicazioni approvate con la DGR n. 21-6314 del 22 dicembre 2022) hanno consentito una proficua collaborazione con il medesimo Corpo Volontari antincendi boschivi del Piemonte nello svolgimento delle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

Ritenuto, pertanto, di dare continuità, nel rispetto degli indirizzi finora approvati e confermando di destinare per ogni annualità euro 1.150.000,00, alla collaborazione con il Corpo Volontari antincendi boschivi del Piemonte, per l’impiego del personale aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, per le annualità 2025 e 2026.

Dato atto che le suddette risorse, pari ad euro 1.150.000,00 annui, trovano copertura nella legge regionale n. 9/2024 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”, capitoli 185871/2025 e 185871/2026, Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 1101 “Sistema di protezione civile”.

Ritenuto, a tale fine, di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l’approvazione dello schema di Convenzione e la sottoscrizione della stessa.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 2.300.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1) di stabilire, ai sensi della legge regionale n. 15/2018, di dare continuità, nel rispetto degli indirizzi finora approvati e confermando di destinare per ogni annualità euro 1.150.000,00, alla

collaborazione con il Corpo Volontari antincendi boschivi del Piemonte, per l’impiego del personale aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, per le annualità 2025 e 2026;

2) di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l’approvazione dello schema di Convenzione e la sottoscrizione della stessa;

3) che il presente provvedimento, per l’importo totale di euro 2.300.000,00, trova copertura nella legge regionale n. 9/2024 “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”, capitoli 185871/2025 (euro 1.150.000,00) e 185871/2026 (euro 1.150.000,00), Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 1101 “Sistema di protezione civile”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto regionale e dell'articolo, 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22, nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d), del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.